

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette il giorno **sette** del mese di **novembre**, alle ore 12,20, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Scarcella Giuseppe – **Tesoriere**, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario, Avv. Vultaggio Mariella.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e sottoscritto.

Passando all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI), il Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina, con riferimento all'argomento in discussione, dichiara di astenersi e si allontana dall'aula consiliare (N. 9 consiglieri presenti)

Prende, quindi, la parola il Presidente Avv. Coppola Umberto, in qualità di responsabile del procedimento finalizzato alla determinazione dei compensi spettanti per le prestazioni professionali espletate dall'Avv. ===== in favore del Sig. ===== di cui alla richiesta di parere di congruità N. 1820/17 di Prot. del 12/07/2017 (F13 P N. 8/2017).

Il Presidente riferisce sull'istruttoria espletata, articolatasi anche in una procedura conciliativa ex art. 13 della Legge n. 247/2012, di cui attesta l'esito negativo.

Effettuate le dovute valutazioni sulle prestazioni professionali dell'Avv. ===== alla luce della natura, della complessità dei procedimenti in cui ha assistito il Sig. ===== e tenendo conto delle tipologie dei procedimenti e degli esiti ottenuti, ritiene opportuno formulare, a fronte di una richiesta di compensi per € =====una proposta di liquidazione pari ad € =====.

Il Consiglio, sentito il consigliere relatore, approva e fa propria la proposta avanzata e dà mandato alla Segreteria per le prescritte comunicazioni all'iscritto, in osservanza delle disposizioni regolamentari in materia di liquidazione compensi, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per la presentazione -anche a mezzo PEC – di osservazioni scritte in merito alla proposta formulata.

§ Passando all'esame del secondo punto posto all'O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.,R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); previa astensione del Consigliere Avv.

Giuseppina Montericcio in relazione alle istanze n. 943, n. 944, n. 945 e n. 964, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco:

N. 515 / 2017 G.P., N. 712 / 2017 G.P., N. 849 / 2017 G.P., N. 868 / 2017 G.P., N. 870 / 2017 G.P., N. 875 / 2017 G.P.,
N. 879 / 2017 G.P., N. 880 / 2017 G.P., N. 883 / 2017 G.P., N. 891 / 2017 G.P., N. 902 / 2017 G.P., N. 906 / 2017 G.P.,
N. 914 / 2017 G.P., N. 927 / 2017 G.P., N. 930 / 2017 G.P., N. 933 / 2017 G.P., N. 935 / 2017 G.P., N. 938 / 2017 G.P.,
N. 939 / 2017 G.P., N. 940 / 2017 G.P., N. 941 / 2017 G.P., N. 942 / 2017 G.P., N. 943/2017 G.P., N. 944/2017 G.P.,
N. 945/2017 G.P., N. 948 / 2017 G.P., N. 949 / 2017 G.P., N. 950 / 2017 G.P., N. 951 / 2017 G.P., N. 952 / 2017 G.P.,
N. 953 / 2017 G.P., N. 954 / 2017 G.P., N. 955 / 2017 G.P., N. 956 / 2017 G.P., N. 957 / 2017 G.P., N. 958 / 2017 G.P.,
N. 959 / 2017 G.P., N. 962 / 2017 G.P., N. 964 / 2017 G.P., N. 973 / 2017 G.P., N. 974 / 2017 G.P., N. 975 / 2017 G.P.;
come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Passando al terzo punto posto all'O.d.G. (REVOCA SOSPENSIONE EX ART. 29⁶ DELLA LEGGE 31/12/2012, N. 247), il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. **Armando Stinco**, in data 03/11/2017, ha provveduto al pagamento delle somme dovute a saldo dei contributi di iscrizione all'albo per gli anni 2016 e 2017. Il Consiglio revoca il provvedimento del 23/05/2017 (esecutivo il 25/05/2017) di sospensione dall'esercizio della professione forense adottato, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei confronti dell'Avv. **Stinco Armando**, nato a Trapani il 23/09/1977. Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE DALL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota del 30/10/2017 con la quale l'Avv. **Michele Guitta** ha trasmesso, per conoscenza, copia della pec inoltrata al CNF a seguito della cancellazione dall'elenco nazionale dei difensori di ufficio, per carenza dei requisiti cui all'art. 9 del regolamento CNF 22.5.15, disposta dallo stesso Consiglio Nazionale Forense con provvedimento del 18.7.17, di cui l'iscritto ha avuto notizia il 28.10.17 solo a seguito di comunicazione da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

L'Avv. Michele Guitta lamenta che *“nonostante il 3.12.16 avesse correttamente dato corso alla comunicazione dei requisiti a mezzo piattaforma telematica (con protocollo n. 0810212016015575), allegando tutto quanto necessario, per mero disguido tecnico ha appreso solo attraverso la comunicazione del COA di Trapani che la procedura non era andata a buon fine, malgrado la presenza dei requisiti regolarmente certificati e con i moduli depositati.*

Quindi l'Avv. Guitta chiede la revoca del provvedimento di cancellazione o in subordine la reinscrizione in deroga al termine biennale conseguente alla cancellazione d'ufficio. Il Consiglio prende atto in attesa delle determinazioni del C.N.F..

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 26/10/2017 dell'Avv. **Basiricò Rosa**, iscritta al n. 547 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 07/11/2006, tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, amministrativi, di volontaria giurisdizione e contabili/tributari.

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità, dispone l'inserimento dell'Avv. **Basiricò Rosa**, nata ad Erice (TP) il 15.01.1975, nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 30/10/2017 dal Dott. **Magaddino Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 19/05/1990, tendente ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio: Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; Esaminate le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.,R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti; Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere il Dott. **Magaddino Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 19/05/1990, nell'Albo degli Avvocati, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONI NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott.ssa **Ritondo Maria Pia**, nata a Palermo il 04/02/1992;

Dott. **Agliastro Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 24/05/1990;

Dott.ssa **Domingo Francesca**, nata ad Erice (TP) l'11/12/1992;

Dott.ssa **Barbara Veronica**, nata ad Erice (TP) il 01/12/1983;

Dott. **Barbera Carlo**, nato ad Erice (TP) il 15/06/1988;

Dott.ssa **Monacò Claudia**, nata ad Alcamo (TP) il 17/05/1977;

Dott. **Giubilato Davide**, nato ad Erice (TP) il 30/10/1990;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Viste le istanze e la documentazione allegata; Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.,R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti; Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott.ssa **Ritondo Maria Pia**, nata a Palermo il 04/02/1992;

Dott. **Agliastro Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 24/05/1990;

Dott.ssa **Domingo Francesca**, nata ad Erice (TP) l'11/12/1992;

Dott.ssa **Barbara Veronica**, nata ad Erice (TP) il 01/12/1983;

Dott. **Barbera Carlo**, nato ad Erice (TP) il 15/06/1988;

Dott.ssa **Monacò Claudia**, nata ad Alcamo (TP) il 17/05/1977;

Dott. **Giubilato Davide**, nato ad Erice (TP) il 30/10/1990.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONI NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 23/10/2017 dalla Dott.ssa **Fiorino Laura**, nata a Palermo il 13/02/1992, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio, esaminata l'istanza e la documentazione allegata, rilevato che non risulta prodotta la certificazione rilasciata dall'Avv. Vincenzo Scontrino che attesti l'ammissione alla frequenza dello studio e, di conseguenza, il domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Trapani, requisito imprescindibile per l'iscrizione nel Registro tenuto da quest'Ordine, sospende ogni decisione in merito all'accoglimento della domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. Per le ragioni di cui sopra ed in osservanza delle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 17 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, dispone di invitare la Dott.ssa **Fiorino Laura** a presentare la documentazione mancante presso la Segreteria dell'Ordine, entro e non oltre il giorno 14/11/2017.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario comunica che con nota del 26/10/2017 la Dott.ssa **Milazzo Valentina**, nata a Marsala (TP) il 20/05/1982, iscritta al N. 2719 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/07/2016, ha comunicato la rinuncia al trasferimento presso l'Ordine degli Avvocati di Palermo in quanto proseguirà la pratica forense presso l'Avv. Alagna Salvatore del Foro di Trapani e, contestualmente, ha informato il Consiglio in merito al processo penale a suo carico, dichiarando che lo stesso risulta ancora pendente innanzi la Corte di Appello di Palermo. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (**CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**), il

Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze volte ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati presentate dai signori:

1. Dott. **Cammareri Gaspare Maria**, nato ad Erice (TP) il 02/09/1991, iscritto al n. 2712 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 24/05/2016;
2. Dott.ssa **Marrone Emanuela Concetta**, nata ad Erice (TP) il 12/01/1991, iscritta al n. 2684 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 19/04/2016;
3. Dott.ssa **Lombardo Maria**, nata ad Alcamo (TP) il 27/08/1983, iscritta al n. 2513 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 07/05/2013;
4. Dott. **Morici Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 03/11/1973, iscritto al n. 2680 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 19/04/2016;
5. Dott.ssa **Giacalone Giuseppina**, nata a Marsala (TP) il 08/12/1964, iscritta al n. 2596 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 24/02/2015;
6. Dott. **Malato Andrea**, nato ad Erice (TP) il 15/04/1990, iscritto al n. 2581 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 23/07/2014;
7. Dott.ssa **Gulotta Valentina**, nata ad Alcamo (TP) il 10/08/1989, iscritta al n. 2673 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 15/03/2016;
8. Dott.ssa **Lombardo Adelia**, nata a Marsala (TP) il 13/11/1984, iscritta al n. 2450 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 08/11/2011;
9. Dott. **Priolo Roberto**, nato a Sondrio il 04/06/1991, iscritto al n. 2697 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 10/05/2016.

Il Consiglio: Lette le istanze di cui sopra ed esaminati i fascicoli personali; Ritenuto che nei confronti dei praticanti avvocati, come sopra generalizzati, non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a loro carico; Ritenuto che gli stessi sono in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati dei signori:

Dott. **Cammareri Gaspare Maria**, nato ad Erice (TP) il 02/09/1991;

Dott.ssa **Marrone Emanuela Concetta**, nata ad Erice (TP) il 12/01/1991;

Dott.ssa **Lombardo Maria**, nata ad Alcamo (TP) il 27/08/1983;

Dott. **Morici Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 03/11/1973;

Dott.ssa **Giacalone Giuseppina**, nata a Marsala (TP) il 08/12/1964;

Dott. **Malato Andrea**, nato ad Erice (TP) il 15/04/1990;

Dott.ssa **Gulotta Valentina**, nata ad Alcamo (TP) il 10/08/1989;

Dott.ssa **Lombardo Adelia**, nata a Marsala (TP) il 13/11/1984;

Dott. **Priolo Roberto**, nato a Sondrio il 04/06/1991.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Sempre in relazione al nono punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 23/10/2017 della Dott.ssa **Barbara Laura Maria**, nata ad Erice (TP) il 10/03/1962, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 23/10/2017.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Barbara Laura Maria è stata iscritta al n. 2670 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 15/03/2016; Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa Barbara Laura Maria non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Barbara Laura Maria è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Barbara Laura Maria**, nata ad Erice (TP) il 10/03/1962, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 23/10/2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (REVISIONE ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 R.D.L. N. 1578/1933)**, il Consigliere Segretario comunica che nell'ambito della periodica revisione degli Albi e Registri professionali sono state effettuate le opportune verifiche sulle condizioni che consentono il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio tenuto dall'Ordine e che, all'esito di tale attività di controllo, alcuni praticanti avvocati risultano non avere più titolo per il mantenimento di detta iscrizione nell'elenco degli abilitati per il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 per l'esercizio di detto patrocinio.

In conseguenza di ciò, gli iscritti interessati sono stati informati - mediante avviso a mezzo pec e tramite racc. a.r. - che il Consiglio avrebbe assunto un provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria per decorrenza del termine espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata e che, tuttavia, nel rispetto dei principi più volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense e dai quali non v'è ragione di discostarsi, gli stessi avrebbero potuto mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, pur essendo privi dello ius postulandi, poiché il venir meno dell'abilitazione provvisoria non avrebbe determinato la cessazione dello status di praticante (Cons. Naz. Forense 30-12-2011, n. 222).

Alla luce di quanto sopra premesso, poiché alla data odierna non risulta ancora decorso il termine concesso di 10 giorni, affinché possa essere espressa la volontà circa il mantenimento o meno dell'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, propone al Consiglio di procedere alla dichiarazione di cessazione dell'abilitazione provvisoria ed alla consequenziale cancellazione dall'elenco dei Praticanti Avvocati abilitati tenuto dall'Ordine dei praticanti sotto elencati:

Dott. **Mazzara Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 01/09/1980, iscritto al N. 2382 del Registro dei Praticanti con anzianità

12/10/2010, abilitato al patrocinio con delibera del 10/01/2012 e sino al 12/10/2017;

Dott.ssa **Colomba Maria Antonina**, nata a Valderice (TP) il 13/09/1973, iscritta al N. 2387 del Registro dei Praticanti con anzianità 26/10/2010, abilitata al patrocinio con delibera del 14/02/2012 e sino al 26/10/2017;

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario; Visto l'art. 16, comma 2° della Legge 22.1.1934, n° 36, che impone agli Ordini la revisione periodica degli Albi e Registri; Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di revisione degli Albi e/o Registri; Ritenuto che la cancellazione del praticante dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex lege e può essere assunto senza la preventiva audizione dell'iscritto interessato; ritenuto che il decorso del termine previsto dall'art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, con la conseguente cessazione dell'abilitazione provvisoria, non determina il venir meno dello status di praticante ragion per cui il praticante avvocato non abilitato può legittimamente mantenere l'iscrizione nel relativo Registro Speciale senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l'esame per l'abilitazione professionale e senza la necessità di proseguire nella pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente (Cons. Naz. Forense 30-12-2011, n. 222); ritenuto che gli iscritti coinvolti nel procedimento di revisione hanno ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di cancellazione dall'elenco degli abilitati al patrocinio; Visti i fascicoli personali e ritenuto che nei loro confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a loro carico; all'unanimità;

delibera

la cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la conseguenziale cancellazione dall'Elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio dei signori:

Dott. **Mazzara Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 01/09/1980;

Dott.ssa **Colomba Maria Antonina**, nata a Valderice (TP) il 13/09/1973.

Avverte che la sopra deliberata cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 comporterà per i praticanti avvocati sopra indicati la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo. Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale. Dispone che gli stessi, qualora dovessero manifestare nei termini sopra indicati la loro intenzione di continuare a mantenere l'iscrizione, potranno mantenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati senza limitazione temporale, sino a quando non abbiano superato l'esame per l'abilitazione professionale ovvero sino a loro espressa richiesta di cancellazione dal Registro. Dispone, altresì, che la presente delibera venga notificata a mezzo pec agli interessati nonché a tutti gli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (**COMPIUTA PRATICA**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: Dott. **Gibbardo Antonio**, nato a Palermo il 02/05/1987 (GBBNTN87E02G273R), iscritto al N. 2640 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/09/2015, Dott.ssa **Campo Valentina**, nata ad Erice (TP) il 01/07/1991 (CMPVNT91L41D423B), iscritta al N. 2685 del Registro dei

Praticanti Avvocati con anzianità 19/04/2016, Dott.ssa **Pumo Maria Luisa**, nata a Salemi (TP) il 19/03/1989 (PMUMLS89C59H700T), iscritta al N. 2671 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 15/03/2016, i quali, avendo concluso il periodo di tirocinio forense voluto dall'art. 9, comma 6°, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, all'unanimità, delibera autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE):

1) Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota in data 23/10/2017, con la quale la Dott.ssa **Gallicchio Diana**, nata ad Alcamo (TP) il 18/05/1991, iscritta al n. 2696 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/05/2016, cessata la causa di interruzione (frequenza del Master in Integrazione Europea presso la Facoltà di Legge dell'Università di Belgrado) per la quale aveva ottenuto con provvedimento del Consiglio in data 6/12/2016 la sospensione del tirocinio professionale dal 16/11/2016 sino alla data di conclusione del Master, ha comunicato di avere ripreso a far data dal 16/10/2017 il tirocinio professionale presso lo studio dell'Avv. Alessio Alessandra, con esclusione dell'Avv. Vitalba Alessandra. Il Consiglio autorizza la Dott.ssa Gallicchio Diana a riprendere il tirocinio professionale esclusivamente con l'Avv. Alessio Alessandra a decorrere dal 16/10/2017, riconoscendo la validità del periodo di tirocinio già maturato.

2) Il Consigliere Segretario informa che con nota del 25/10/2017, la Dott.ssa **Milazzo Valentina**, nata a Marsala (TP) il 20/05/1982, iscritta al N. 2719 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/07/2016, ha comunicato di avere ripreso a far data dal 25/10/2017 la pratica professionale presso lo studio dell'Avv. Salvatore Alagna e, per effetto di ciò, con separata nota, ha richiesto la consequenziale annotazione della variazione ai fini del patrocinio sostitutivo ex articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui era stata ammessa, giusta delibera dell'11/04/2017 e giuramento prestato in data 09/05/2017. Il Consiglio autorizza la dott.ssa Milazzo Valentina a proseguire la pratica professionale presso lo studio dell'Avv. Salvatore Alagna in sostituzione dell'Avv. Orazio Rapisarda con decorrenza dal 26/10/2017. Il Consiglio, a parziale modifica della delibera del 13 giugno 2017 con la quale la dott.ssa Milazzo Valentina era stata ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo per conto dell'Avv. Rapisarda Orazio, autorizza la stessa ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dall'11 aprile 2017- in sostituzione dell'avvocato **Alagna Salvatore** sempre nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3) Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota in data 30/10/2017, con la quale la Dott.ssa **Morsellino Mariacristina**, nata ad Erice (TP) il 03/05/1992, iscritta al N. 2743 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 17/01/2017, ha richiesto l'esonero dalla frequenza obbligatoria del corso della Scuola di Formazione Forense Avv. Pietro Drago per il periodo relativo all'ultimo semestre di pratica (gennaio - luglio 2018) che intende svolgere all'estero presso lo studio di un avvocato di un Paese dell'Unione europea ex art. 41 comma 6° lett. c) della L. 247/2012 e art. 6 D.M. 70/2016. Il Consiglio, esaminata attentamente la richiesta datata 30.10.2017 della Dott.ssa Morsellino

Mariacristina, all'unanimità, esprime parere favorevole alla concessione dell'esonero dall'obbligo di frequenza del corso per il semestre di tirocinio che Lei intende svolgere all'estero ai sensi dell'art. 41 comma 6 lett. c) L. 247/2012. Il Consiglio si riserva di stabilire le condizioni dell'esonero non appena la Dott.ssa Morsellino Mariacristina depositerà la prescritta comunicazione per l'autorizzazione a svolgere un semestre di pratica all'estero ai sensi dell'art. 6 del D.M. 70/2016.

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CORSO SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO DRAGO DI TRAPANI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 27/10/2017 del Dott. **Spanò Isidoro**, nato ad Erice (TP) il 04/09/1989, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Marsala, il quale ha richiesto di essere ammesso al corso obbligatorio 2017/2018 della Scuola Forense. Il Consiglio autorizza in via straordinaria ed eccezionale l'ammissione al corso del Dott. **Spanò Isidoro**, invitandolo al pagamento della tassa di iscrizione pari ad euro 400,00 entro il 30 novembre 2017 e la rimanente somma in n. 6 rate da € 200,00 con scadenza 10 gennaio 2018 - 10 febbraio 2018 - 10 marzo 2018 - 10 aprile 2018 - 10 maggio 2018 - 10 giugno 2018.

Alle ore 12,35 la seduta viene temporaneamente sospesa al fine di consentire al Presidente di allontanarsi per esigenze professionali indifferibili.

Si dà atto che alle ore 12,55 il Presidente rientra in aula consiliare e la seduta riprende regolarmente per la trattazione dei restanti argomenti posti all'ordine del giorno.

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (LIQUIDAZIONI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO): il Presidente riferisce sull'esito dell'incontro tenutosi il 25/10/2017 presso la Corte di Appello di Palermo ed illustra le statistiche delle somme liquidate negli uffici del distretto della Corte di Appello nell'anno giudiziario 2016/2017 in materia di patrocinio a spese dello Stato nei settori civile e penale. Il Consiglio, sentito il Presidente, sospende ogni decisione in attesa delle prossime riunioni programmate con il Presidente della Corte di Appello ed il Presidente del Tribunale di Trapani.

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO): Il Consigliere Tesoriere comunica che il prossimo 15 novembre 2017 scadrà il termine per il pagamento in favore del Consiglio Distrettuale di disciplina di Palermo della prima rata di € 5.257,00, pari al 50% del contributo dovuto dall'Ordine di Trapani per l'anno 2017 (modalità e termini del pagamento pro quota delle spese di gestione del CDD da parte degli Ordini del Distretto, stabiliti a seguito della riunione del 26/10/2016 dei rappresentanti degli Ordini del distretto).

Il Consiglio prende atto e, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera il pagamento in favore del Consiglio Distrettuale di disciplina di Palermo, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato intestato all'Ordine degli Avvocati di Palermo, della prima rata del contributo 2017 per le spese di gestione del C.D.D. di Palermo pari ad € 5.257,00 autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (PAGAMENTO FATTURE FORNITORI):

-Fattura N. EIMM600489 del 24/10/2017 della ditta Corrao Felice Roberto Srl dell'importo complessivo di € 155,22 per l'acquisto di materiale di cancelleria, di cui € 127,23, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € 27,99 (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24 . Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare il pagamento in favore della ditta Corrao Felice Roberto Srl dell'importo imponibile della fattura pari ad € 127,23, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 27,99, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI):

- L'Ordine degli Architetti di Trapani, con pec del 30/10/2017, ha comunicato il codice iban su cui effettuare il bonifico del contributo economico di € 400,00, concesso con delibera del 23/05/2017 per il patrocinio del corso di formazione del 26 maggio 2017 dal titolo "L'inedificabilità della fascia dei 150 mt dalla battigia in applicazione dell'art. 15 della L.R. 78/76. Dubbi interpretativi", organizzato dall'Ordine degli Architetti di Trapani. Il Consiglio delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Ordine degli Architetti di Trapani dell'importo pari ad € 400,00, relativo al contributo di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- Con nota del 30/10/2017, la Camera Penale di Trapani ha richiesto il versamento del contributo di cui alla convenzione dell'8/09/2016, che, dedotte le spese di hostess anticipate dall'Ordine, ammonta ad € 437,50 in relazione all'evento formativo del 28/10/2017 "Le modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla riforma Orlando". Il Consiglio delibera di autorizzare il pagamento in favore della Camera Penale di Trapani dell'importo pari ad € 437,50, relativo al contributo di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

§ Passando al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI):

- L'Avv. Serraino Drago Mario, con istanza del 07/11/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 682,83 sostenute nell'anno 2016 per la partecipazione, in qualità di delegato del Consiglio, agli eventi di seguito specificati:

- a) Gruppo di lavoro precongressuale avente ad oggetto "Negoziazione assistita" tenutosi il 21/09/2016 a Roma presso la sede del C.N.F.;
- b) 33° Congresso Nazionale Forense – Rimini dal 6 all'8 ottobre 2016;
- c) Conferenza annuale delle Scuole Forensi – Roma 14/12/2016.

Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Serraino Drago Mario dell'importo pari ad € 682,83, relativo ai rimborsi spese di cui in premessa,

mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

Prima della chiusura dei lavori consiliari, chiede la parola il Consigliere Tesoriere Avv. Giuseppe Scarcella, il quale pone l'attenzione del Consiglio sulla questione relativa alle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate nell'interesse di uno stesso soggetto per più procedimenti in materia di previdenza (accertamento tecnico preventivo, richieste di invalidità civile o concessione indennità di accompagnamento). Riferisce di avere contattato per le vie brevi la cancelleria lavoro e previdenza ed all'esito della interlocuzione ritiene che sarebbe opportuno non procedere all'ammissione di più istanze presentate in favore del medesimo soggetto ma di invitare l'avvocato alla presentazione di un'unica istanza.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,25 e fissa le prossime riunioni ordinarie del Consiglio per il giorno 10 novembre 2017 alle ore 12,00 ai fini del rilascio dei certificati di compiuta praticanti per i candidati alla sessione 2017 dell'esame di abilitazione alla professione forense e per il giorno 21 novembre 2017 alle ore 13,30 per la trattazione degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Salvatore Longo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Umberto Coppola